

I

CONVENZIONE
TRA
IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AGROALIMENTARE
E
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL'AMBIENTE
UNIVERSITÀ DI FOGGIA

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, “che ha attribuito all'ARMA DEI CARABINIERI le funzioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare; ed in particolare la prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;

VISTA la direttiva del Ministero Interno del 15 agosto 2017, n. 177, “che ha attribuito all'ARMA DEI CARABINIERI nell'ambito dei comparti di specialità la preminenza in materia di sicurezza agroalimentare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 05/12/2019 ed in particolare l'art.6 recante “il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il Reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

VISTO il ruolo assegnato al Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare in seno ad Europol di coordinatore del tavolo di lavoro in materia di contrasto alla contraffazione nel settore lattiero caseario nell'ambito delle attività previste dalla nona edizione della cooperazione internazionale di polizia denominata Opson;

VISTO che il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università di Foggia ha le competenze per analizzare e distinguere le cagliate fresche, cioè quelle utilizzate immediatamente per la produzione delle mozzarelle, da quelle conservate (refrigerate, congelate o provenienti dall'estero), tramite un marcatore, denominato ALMI;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

sottoscrivono la presente

CONVENZIONE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto del presente accordo è la collaborazione per l'espletamento di analisi specialistiche da effettuare presso il laboratorio di Processi della Tecnologia Alimentare del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE), su campioni di mozzarelle, forniti dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, con la finalità di verificare attraverso il marcatore “ALMI” se la mozzarella è stata ottenuta utilizzando latte fresco o cagliate o derivati del latte.

ARTICOLO 2 – CAMPIONI DA ANALIZZARE E METODI ANALITICI

I campioni da analizzare sono costituiti da un numero complessivo di n.104 campioni di mozzarella, prelevati a cura del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, da effettuare presso il laboratorio di Processi della Tecnologia Alimentare del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE).

Su tali campioni si impegna ad effettuare le seguenti determinazioni analitiche: poliacrilammide gel elettroforesi a pH alcalino in presenza di Urea.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ

Il Dipartimento affida alla Prof.ssa Marzia Albenzio la responsabilità scientifica per le azioni indicate nell'art. 1.

ARTICOLO 4 – SPESE A CARICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AGROALIMENTARE

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare corrisponderà un corrispettivo pari a € 18.3 a campione per un totale di € 1903,2 (millenovecentotré/20), IVA inclusa.

ARTICOLO 5 – VALIDITÀ

La presente Convenzione ha validità a partire dalla data della firma delle parti per un periodo di 1 anno, salvo proroga concordata dalle parti.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE

Variazioni nei contenuti, modalità operative, condizioni e tempi di esecuzione di quanto convenuto, sempreché non comportino alcuna spesa od onere aggiuntivo a carico delle parti, dovranno essere oggetto di apposito atto integrativo e/o modificativo.

ARTICOLO 7 – RINVIO

Per quanto qui non specificatamente regolato si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia di Contabilità generale dello Stato nonché alle disposizioni del Codice civile in materia di contratti, in quanto applicabili.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

In caso di controversia sull'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 9 – TUTELA DELLA PRIVACY

Le parti si impegnano al rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo n. 196/2003.

In particolare, il Dipartimento si impegna a non divulgare i risultati derivanti dall'analisi dei campioni forniti dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

Tuttavia, dietro specifica autorizzazione del Comando, l'Università degli Studi di Foggia - Dip. SAFE potrà impiegare le informazioni ottenute dalle suddette analisi per finalità di analisi statistica e per pubblicazioni scientifiche, facendo salve le disposizioni richiamate sopra.

La presente Convenzione viene redatta in carta legale in duplice originale ad unico effetto di legge.

Data

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL COMANDANTE DEL COMANDO
CARABINIERI PER LA TUTELA
AGROALIMENTARE